



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI
ISPETTIVI SULLO STATO DI ESERCIZIO E DI
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI.

Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 15 del 21 marzo 2012



TITOLO I

Principi Generali

ART. 1

FINALITA'

- 1) Il presente Regolamento disciplina le attività di esercizio, controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici, secondo quanto stabilito dalle normative nazionali di riferimento. In particolare definisce indirizzi e procedure riguardanti le:
- Attività di controllo pubblico, sia documentale che in sito concernenti:
 - a) La certificazione degli impianti termici;
 - b) L'accertamento documentale delle certificazioni;
 - c) L'ispezione domiciliare degli impianti;
 - d) L'analisi e la gestione degli esiti delle ispezioni;
 - e) L'attività sanzionatoria.
 - Attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici;
 - Attività di promozione, partecipazione e collaborazione.

ART. 2

INQUADRAMENTO NORMATIVO

- 2) Il presente Regolamento è adottato per le finalità espresse e per gli adempimenti previsti dai dispositivi normativi vigenti in materia ed in particolare:
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 avente per oggetto: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10»;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, «Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi e gassosi»;



- Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, «Regolamento recante modifiche al DPR 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia»;
- la normativa tecnica UNI attuativi del DPR 26 agosto 1993, n. 412 e relativa a: «Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di combustione»;
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 relativo all'attuazione della direttiva "2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia" e Disposizioni correttive ed integrative contenute nel Decreto Legislativo. 29 dicembre 2006, n. 311;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia».

ART. 3

Ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina, nel territorio dei Comuni della Provincia di Potenza, con popolazione inferiore o uguale a 40.000 abitanti, l'esecuzione degli adempimenti connessi ai controlli ispettivi (ispezioni) da effettuarsi, a cura della Provincia di Potenza, sullo stato di manutenzione e di esercizio, nonché sul rendimento di combustione degli impianti termici.
- 2) Sono soggetti alle operazioni di manutenzione e di controllo tutti gli impianti termici con potenza termica al focolare superiore a 4 kW, mentre non sono considerati impianti termici e quindi sono esclusi dai controlli gli apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari. Tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

Art.4

Definizioni e riferimenti normativi

- 1) Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:
 - a. apparecchio a gas tipo A: apparecchio non previsto per il collegamento a canna fumaria o a dispositivo di scarico dei prodotti della combustione all'esterno del locale in cui l'apparecchio è



- installato. Il prelievo dell'aria comburente e lo scarico dei prodotti della combustione avvengono nel locale di installazione (Norma UNI-CIG 10642);
- b. apparecchio a gas tipo B: apparecchio previsto per il collegamento a canna fumaria o a dispositivo che scarica i prodotti della combustione all'esterno del locale in cui l'apparecchio è installato. Il prelievo dell'aria comburente avviene nel locale di installazione e lo scarico dei prodotti della combustione avviene all'esterno del locale stesso (Norma UNI-CIG 10642);
 - c. apparecchio a gas tipo C: Apparecchio il cui circuito di combustione (prelievo aria comburente, camera di combustione, scambiatore di calore e scarico dei prodotti della combustione) è a tenuta rispetto al locale in cui l'apparecchio è installato. Il prelievo dell'aria comburente e lo scarico dei prodotti della combustione avvengono direttamente all'esterno del locale (Norma UNI-CIG 10642);
 - d. bollino caldaia sicura: il contrassegno rilasciato dalla Provincia attestante l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'effettuazione dei controlli sull'osservanza delle norme relative all'esercizio, alla manutenzione ed al rendimento di combustione degli impianti termici;
 - e. climatizzazione invernale o estiva: l'insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
 - f. conduzione degli impianti di climatizzazione: il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione degli impianti, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di garantire le condizioni di comfort abitativo;
 - g. controlli sugli edifici o sugli impianti: le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato (manutentori), al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;
 - h. esercizio e manutenzione di un impianto termico: il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente la conduzione, il controllo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
 - i. generatore di calore o caldaia: complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
 - j. impianto termico: l'impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva e/o invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione



- centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, accumulo, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW;
- k. impianto termico di nuova installazione: un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;
 - l. interventi di ristrutturazione di un impianto termico: interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali e viceversa nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
 - m. ispezioni su edifici ed impianti: gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi in esse stabiliti;
 - n. libretto di centrale: il documento previsto, per gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW;
 - o. libretto di impianto: il documento previsto, per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW;
 - p. manutentore: il tecnico, qualificato ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n° 37 ed iscritto negli appositi elenchi della C.C.I.A.A. al quale, il responsabile dell'impianto, commissiona il controllo e la eventuale manutenzione dell'impianto termico;
 - q. manutenzione ordinaria dell'impianto termico: le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
 - r. manutenzione straordinaria dell'impianto termico: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto



- o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
- s. occupante: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici;
- t. oneri: importi, differenziati per classe di potenza dei generatori di calore, che gli utilizzatori degli impianti termici devono versare alla Provincia a seguito dei controlli tesi ad accertare lo stato di manutenzione, di esercizio ed il rendimento di combustione degli impianti stessi;
- u. organismo esterno: l'organismo tecnico, avente specifica competenza, che a seguito di convenzione, è demandato dalla Provincia di Potenza ad effettuare i controlli periodici necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico; per l'affidamento e l'espletamento del Servizio l'Organismo deve soddisfare, con specifico riferimento alla attività prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato I del DPR 412/93 così come modificato dal DPR 551/99 e ss.mm.ii.;
- v. potenza termica convenzionale di un generatore di calore : la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- w. potenza termica del focolare di un generatore di calore: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- x. potenza termica utile di un generatore di calore: la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- y. proprietario dell'impianto termico: chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario per quello che riguarda l'esercizio e la manutenzione dell'impianto sono da intendersi riferiti agli amministratori del condominio o per essi ad un soggetto terzo a ciò incaricato;
- z. rapporto di controllo tecnico: la dichiarazione redatta e firmata dal manutentore nella quale sono riportati i dati identificativi, tecnici e di funzionamento dell'impianto termico;
- aa. rapporto di prova: il documento rilasciato dal verificatore al responsabile dell'impianto al fine di attestare l'avvenuta verifica dell'impianto;
- bb. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore: rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;



- cc. rendimento di produzione medio stagionale: rapporto tra l'energia termica utile generata e immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera l'equivalenza: $9MJ = 1kWh$;
- dd. rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico: rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera l'equivalenza: $9MJ = 1kWh$;
- ee. rendimento termico utile di un generatore di calore: il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
- ff. ristrutturazione di un impianto termico: l'insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
- gg. sostituzione di un generatore di calore: la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
- hh. superficie utile: la superficie netta calpestabile di un edificio;
- ii. terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico: la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia dell'ambiente. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori -categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e



- condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9000, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati;
- jj. utilizzatore dell'impianto termico: il proprietario, l'occupante a qualsiasi titolo o l'Amministratore (Enti, condomini, società, ecc.), dell'edificio ove è installato l'impianto termico soggetto a verifica;
- kk. valori nominali delle potenze e dei rendimenti: sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
- ll. verificatore/ispettore: il tecnico, dipendente della Provincia o dell'Organismo esterno, incaricato a svolgere i controlli per accertare l'effettivo stato di manutenzione e la reale efficienza degli impianti termici.

TITOLO II

Il servizio di verifiche Impianti Termici

ART 5

Finalità del servizio

1. Il servizio verifiche impianti termici rappresenta l'insieme delle attività, di competenza della Provincia di Potenza, finalizzate a:
 - a. Ridurre i consumi di energia;
 - b. Ridurre i livelli di emissioni inquinanti;
 - c. Ricondurre alle condizioni di corretto funzionamento gli impianti non conformi, anche per assicurare la sicurezza degli stessi e la salute degli utenti;
 - d. Accrescere la consapevolezza dell'uso razionale dell'energia da parte degli utenti finali, anche allo scopo di evidenziare il positivo impatto sulle dinamiche socio-economiche locali;
 - e. Rendere consapevoli gli utenti finali delle implicazioni ambientali e sociali derivanti dall'utilizzo delle risorse energetiche non rinnovabili, nell'esercizio degli impianti termici;



- f. Sollecitare gli utenti ad adottare comportamenti virtuosi per la diminuzione degli elementi negativi derivanti dall'utilizzo delle risorse energetiche per l'esercizio degli impianti termici e coinvolgerli in azioni positive per la riduzione degli effetti critici nel contesto ambientale e sociale.

ART. 6

Natura del servizio

1. Il servizio di verifica degli impianti termici, di cui al presente Regolamento, è un servizio improntato a modelli di efficacia e di efficienza.
2. E' fondato sull'equa ripartizione tra tutti gli utenti finali degli oneri previsti per i controlli e sul valore sociale delle sanzioni pecuniarie.
3. Qualunque sia la forma di gestione individuata, il servizio non può assumere le caratteristiche di attività lucrativa o di carattere economico-speculativo, rientrando contemporaneamente nelle potestà pubbliche obbligatorie della Provincia di Potenza e nelle attività obbligatorie poste in capo agli utenti finali.
4. Al fine di dare ottimale attuazione a quanto previsto al comma precedente, la Provincia accerta le particolari condizioni di svolgimento del servizio, derivanti dal contesto di riferimento, che possono costituire elementi rilevanti per la sua qualificazione e per l'individuazione dei moduli gestionali più appropriati.
5. I proventi derivanti dalle attività di verifica degli impianti termici, al netto di tutti gli oneri di esercizio e gestione, devono essere destinati prioritariamente alla promozione del servizio, alle attività di diffusione e conoscenza dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico, a iniziative di solidarietà sociale rivolte ad utenti e comunità svantaggiate.

ART. 7

Responsabile di impianto termico

- 1) Il soggetto responsabile dell'impianto termico viene così individuato:
 - a) per impianti di potenzialità inferiore ai 35 kW:
 - i) il proprietario, se occupante l'immobile o se l'immobile non è occupato;
 - ii) l'occupante a qualsiasi titolo dell'immobile. Al termine dell'occupazione è fatto obbligo all'occupante di consegnare al proprietario o al subentrante il libretto di impianto debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati;
 - iii) il terzo responsabile, se nominato dal proprietario o dall'occupante, il cui nominativo deve essere registrato sul libretto di impianto e sul quale deve essere apposta la firma per accettazione della funzione, e al quale viene affidata con continuità la manutenzione



dell'impianto, fermo restando che l'occupante stesso mantiene in maniera esclusiva le responsabilità relative al rispetto del periodo, degli orari e della temperatura di esercizio dell'impianto;

- b) per impianti con potenza nominale uguale o superiore ai 35 kW:
 - i) l'amministratore nel caso di impianti termici centralizzati al servizio di stabili condominiali;
 - ii) i proprietari dell'immobile che non abbiano nominato un amministratore;
 - iii) il terzo responsabile, se nominato dall'amministratore o dal proprietario, il cui nominativo deve essere registrato sul libretto di centrale e sul quale deve essere apposta la firma di accettazione della funzione.

ART. 8

Obblighi del responsabile di impianto termico

- 1) Il responsabile dell'impianto termico assume la responsabilità della gestione dell'impianto consistente nelle attività di conduzione, controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
- 2) Il responsabile dell'impianto termico in particolare:
 - a) mantiene in esercizio gli impianti termici
 - b) provvede a tenere aggiornato il libretto di impianto o di centrale;
 - c) assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione degli impianti stessi;
 - d) rispetta le normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti, correggendo le situazioni non conformi alle norme di sicurezza applicabili agli impianti medesimi;
 - e) provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
- 3) Il responsabile d'impianto in particolare:
 - a) provvede affinché le operazioni di controllo, ed eventuale manutenzione, siano eseguite con le modalità e nell'ordine di seguito indicati:
 - i) conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso, il controllo e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente;



- ii) conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche di cui al punto i) del presente comma, o queste non siano più disponibili;
 - iii) secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo, qualora non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante;
 - iv) in ogni caso eseguite almeno ogni due anni per le caldaie a camera stagna (tipo C) alimentate a gas di potenza inferiore a 35 kW e una volta all'anno per tutte le altre tipologie di generatore di calore indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.
- b) deve farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali. Tali informazioni dovranno essere riportate nel libretto di impianto o di centrale.
- c) provvede affinché i controlli di efficienza energetica per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW e per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, siano effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali. I controlli dei valori di emissione con evidenziati i dati relativi al rendimento energetico, sono considerati equivalenti ai controlli di efficienza energetica:
- i) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas metano o GPL di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
 - ii) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto i) del presente comma, di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a quattro anni e, per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporco delle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;
 - iii) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti.
- d) sottoscrive copia per ricevuta del rapporto rilasciato al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto dall'operatore.



- e) ha l'obbligo di conservare l'originale del rapporto ed allegarlo al libretto di centrale o al libretto di impianto.
- f) provvede affinché, nel caso di installazione di nuovi impianti termici ovvero di ristrutturazione di impianti esistenti, sia effettuato il controllo di efficienza energetica degli stessi da parte della ditta installatrice, la quale deve rilasciare, per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 KW, il bollino relativo all'anno in corso. Le date in cui sono effettuati tali controlli sono di riferimento per le successive scadenze di cui al punto c);
- g) provvede affinché, in occasione di interventi che non rientrino tra quelli periodici sopra citati, ma tali da poter modificare le modalità di combustione, siano effettuati opportuni controlli avvalendosi di apposite apparecchiature di misura per verificare la funzionalità e l'efficienza energetica del medesimo sistema. In presenza di tali controlli, le date in cui questi sono stati eseguiti sono riferimenti per le successive scadenze;
- h) provvede affinché, nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW, sia effettuato un ulteriore controllo del rendimento di combustione, di norma alla metà del periodo di riscaldamento annuale, ferma restando l'applicazione delle norme UNI di riferimento;
- i) rispetta il periodo annuale di esercizio dell'impianto osservando l'orario prescelto, i limiti della durata giornaliera di attivazione consentita e il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle norme vigenti.

Art. 9

Terzo responsabile

- 1) Il proprietario dell'immobile, l'occupante, ovvero l'amministratore, possono affidare l'esercizio e la manutenzione dell'impianto ad un terzo responsabile avente i requisiti stabiliti dalla legge.
- 2) Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente regolamento, l'atto mediante il quale il terzo assume la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico deve essere redatto per iscritto e consegnato al proprietario.
- 3) Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, nel rispetto del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n° 37, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile.



- 4) Il ruolo di terzo responsabile è incompatibile col ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia con modalità definite da apposita normativa.
- 5) Il terzo responsabile comunica per iscritto alla Provincia la propria nomina entro 60 (sessanta) giorni dall'incarico.
- 6) Il terzo responsabile comunica per iscritto alla Provincia, entro 60 (sessanta) giorni dall'evento, eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.
- 7) In caso di nomina del terzo responsabile e successiva risoluzione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato.
- 8) Il terzo responsabile è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 15, comma 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Art. 10

Libretto di impianto termico

- 1) Per gli impianti termici di nuova installazione, o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali, anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, all'atto della prima messa in servizio, l'installatore:
 - a) provvede alla compilazione iniziale del libretto dell'impianto termico previo rilevamento dei parametri di combustione;
 - b) verifica la sicurezza e la funzionalità dell'impianto nel suo complesso e rilascia la dichiarazione di conformità, di cui all'articolo 7 del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n° 37, completa di bollino valido per l'anno in corso;
 - c) provvede affinché, entro 60 (sessanta) giorni dall'intervento, sia consegnata alla Provincia copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata anche dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione.
- 2) Per gli impianti termici esistenti all'atto dell'entrata in vigore del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, la compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale, previo rilevamento dei parametri di combustione, compete al responsabile dell'esercizio e della manutenzione.



- 3) Il libretto di impianto e il libretto di centrale devono essere conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico.

Art 11

Impianti termici dismessi

1. Il responsabile dell'impianto termico al servizio di un'unità abitativa non occupata può comunicare alla Provincia di Potenza la condizione di non utilizzo dell'immobile ed essere esonerato, di conseguenza, dai controlli definiti dal presente Regolamento, a condizione che provveda al distacco dell'impianto dalla rete gas o da quella elettrica.
2. La comunicazione di dismissione con assunzione di responsabilità e impegno a segnalare l'eventuale riattivazione dell'impianto è effettuata sulla base del modello di dismissione dell'impianto termico predisposto dalla Provincia di Potenza.
3. Il responsabile dell'impianto è tenuto a consentire il sopralluogo, da parte dei tecnici della Provincia di Potenza, finalizzato a verificare la veridicità di quanto dichiarato.

TITOLO III

Contenuto e svolgimento del servizio di verifica degli impianti termici


Art. 12

Controllo tecnico degli impianti

- 1) Le operazioni di controllo sono effettuate da tecnici dipendenti dalla Provincia di Potenza o da Organismi dalla stessa appositamente incaricati.
- 2) Le ispezioni, effettuate preferibilmente durante il periodo di esercizio consentito degli impianti termici, interessano l'intero territorio provinciale di competenza, che è diviso in più zone climatiche secondo la tabella di seguito riportata:

TAB. 1 - Periodo annuale di esercizio degli impianti termici

Zona climatica	Durata giornaliera di accensione	Limiti massimi di esercizio annuale
----------------	----------------------------------	-------------------------------------



A	6 ore	1° dicembre - 15 marzo
B	8 ore	1° dicembre - 31 marzo
C	10 ore	15 novembre - 31 marzo
D	12 ore	1° novembre - 15 aprile
E	14 ore	15 ottobre - 15 aprile
F	Nessuna limitazione	Nessuna limitazione

TAB. 2 - Suddivisione per zone climatiche dei Comuni della Provincia di Potenza.

Zona climatica	Comuni
A	
B	
C	Maratea
D	Atella, Balvano, Banzi, Baragiano, Barile, Calvera, Carbone, Castelluccio Inf., Castronuovo di Sant'Andrea, Cersosimo, Episcopia, Filiano, Francavilla sul Sinni, Genzano di Lucania, Ginestra, Lauria, Lavello, Maschito, Melfi, Missanello, Montemilone, Muro Lucano, Nemoli, Palazzo San Gervasio, Paterno, Rapolla, Ripacandida, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Costantino Albanese, San Martino D'agri, S. Angelo Le Fratte, Sant'Arcangelo, Sarconi, Satriano di Lucania, Senise, Spinoso, Tito, Tolve, Tramutola, Trecchina, Venosa, Vietri di Potenza, Viggianello.
E	Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Avigliano, Bella, Brienza, Brindisi di Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelgrande, Castelluccio Sup., Castelmezzano, Castelsaraceno, Chiaromonte, Corleto Perticara, Fardella, Forenza, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Lagonegro, Latronico, Laurenzana, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Noepoli, Oppido Lucano, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Rapone, Rionero in Vulture, Ruoti, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Chirico Raparo, San Fele, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sasso di Castalda, Savoia di Lucania, Teana, Terranova del Pollino, Trivigno, Vaglio di Basilicata, Viggiano.
F	////////////////////////////////////



- 3) Il manutentore, al termine delle operazioni di controllo di cui all'art. 8, comma 3, del presente Regolamento, è obbligato a redigere e sottoscrive in triplice copia il rapporto di controllo tecnico, rapporto che viene sottoscritto per ricevuta dal responsabile dell'impianto.
- 4) Il manutentore è obbligato a trasmettere, secondo le modalità e le scadenze stabilite dall'Ente, copia del rapporto di controllo tecnico alla Provincia in forma cartacea e contestualmente invia i dati al "catasto tecnico degli impianti" attraverso la procedura informatica. L'accesso al sistema avviene tramite l'ausilio di password e username personali.
- 5) Il rapporto di controllo tecnico viene redatto dal manutentore utilizzando, la modulistica predisposta dalla Provincia, distintamente per gli impianti termici con potenza inferiore o superiore a 35 kW;
- 6) Il responsabile dell'impianto conserva l'originale del rapporto di controllo allegandolo al libretto d'impianto o al libretto di centrale, al fine di attestare l'avvenuta esecuzione delle operazioni di controllo e di manutenzione.

ART. 13

Direzione, controllo e vigilanza sull'espletamento Servizio di Controllo Termico.

1. In caso di affidamento dei controlli ispettivi sugli impianti termici ad Organismi esterni appositamente incaricati, l'esercizio dei poteri di direzione, controllo e vigilanza dell'attività di questi ultimi spetta alla Provincia di Potenza, alla quale compete, altresì, la supervisione e il coordinamento.

ART. 14

Finalità del controllo ispettivo

- 1) La Provincia provvede all'esame di tutti i rapporti di controllo tecnico pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari.
- 2) La Provincia provvede annualmente ad effettuare ispezioni a campione per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, con priorità su quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico e di manutenzione nel periodo di riferimento, poi sugli impianti per i quali, dall'esame dei rapporti, siano emersi elementi di criticità, sugli impianti più vecchi, con particolare attenzione a quelli alimentati a combustione liquido o solido.



Art. 15

Certificazione del controllo del rendimento di combustione

- 1) Ferma restando la periodicità delle operazioni di verifica del rendimento di combustione dell'impianto prescritta dalla normativa vigente, il rapporto di controllo tecnico, attestante altresì l'avvenuto controllo del rendimento di combustione dell'impianto termico, deve essere effettuato almeno secondo le seguenti scadenze temporali:
 - a) **ogni anno**, nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
 - b) **ogni due anni**, nel caso di impianti di potenza nominale del focolare minore di 35 kW e con anzianità di installazione superiore ai quattro anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati;
 - c) **ogni quattro anni**, per tutti gli altri impianti.
- 2) Il responsabile dell'impianto provvede affinché il rapporto di controllo tecnico con relativa misurazione del rendimento di combustione, debitamente sottoscritto dal manutentore dell'impianto, sia trasmesso alla Provincia secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di esecuzione dell'intervento ad opera del manutentore.
- 3) Il responsabile dell'impianto può delegare l'adempimento di cui al comma 2) del presente articolo al manutentore; in caso di delega il manutentore deve inoltrare alla Provincia il rapporto di controllo tecnico con relativa misurazione del rendimento di combustione secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di esecuzione dell'intervento.
- 4) Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 gli oneri per l'effettuazione degli accertamenti sull'osservanza delle norme relative all'esercizio, alla manutenzione ed al rendimento di combustione degli impianti termici sono a carico degli utenti.

Art. 16

Bollino "Caldia Sicura"

1. Il Bollino "Caldia Sicura" rappresenta la certificazione che attesta l'avvenuto controllo del regolare funzionamento degli impianti termici ed il pagamento del relativo onere.
2. E' stampato dalla Provincia di Potenza, nell'osservanza di criteri antifrode ritenuti più idonei ed è rilasciato unicamente e direttamente ai manutentori in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 37/2008, che ne fanno richiesta, previo accreditamento presso la Provincia di Potenza.



3. Il responsabile dell'impianto termico è tenuto al pagamento dell'importo del Bollino direttamente al manutentore.
4. Il costo del Bollino e degli oneri a carico degli utenti sono individuati con atto della Giunta Provinciale nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art 17

Catasto impianti

1. La Provincia, anche sulla base dei rapporti di controllo tecnico pervenuti in formato cartaceo e su supporto informatico, realizza un archivio nel quale registra, numera, elenca e gestisce i dati sugli impianti termici esistenti nel territorio di competenza. Ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, a norma dell'art. 284 co. 1 del D. Lgs. 152/06, può anche predisporre un censimento degli impianti termici nonché dei combustibili utilizzati per il loro funzionamento non ancora rilevati nell'ambito del territorio provinciale.

Art. 18

Modalità esplicative dell'attività ispettiva

- 1) Le verifiche sono effettuate da personale qualificato incaricato dalla Provincia di Potenza.
- 2) Le verifiche sugli impianti termici sono effettuate previo avviso per iscritto all'occupante o al proprietario dell'unità immobiliare o, nel caso di condomini, ai relativi amministratori o proprietari dello stabile in cui è installato l'impianto, o per gli impianti non accatastati, a mezzo di affissione di manifesti murali e/o avvisi pubblicati su quotidiani locali e/o locandine affisse negli androni dei palazzi, negli esercizi pubblici o in altri locali di pubblico accesso.
- 3) La convocazione del terzo responsabile di esercizio e manutenzione, se nominato, è a carico dei soggetti di cui al comma 2) del presente articolo.
- 4) Il tecnico incaricato deve presentarsi munito di apposito tesserino di riconoscimento, rilasciato dalla Provincia, da esibire prima di effettuare l'ispezione.
- 5) Le attività di ispettive, effettuate ai sensi di legge, consistono:
 - a) in un controllo documentale volto ad accertare la sicurezza dell'impianto e l'eliminazione di anomalie eventualmente riscontrate in sede di controllo tecnico e indicate nel relativo rapporto di controllo;



- b) in un'ispezione visiva dell'impianto volta a constatare la rispondenza di massima a quanto desunto dalla documentazione inerente l'impianto;
 - c) in un controllo strumentale della combustione per accertare la rispondenza alla normativa sul risparmio energetico (misura del rendimento di combustione).
- 6) Il tecnico incaricato, al termine del sopralluogo, riporta sul libretto di centrale o di impianto i risultati dei controlli eseguiti e redige apposito verbale sottoscritto anche dal responsabile dell'impianto termico.
 - 7) Il Rapporto di Prova è redatto in almeno tre copie, di cui una è consegnata all'utilizzatore o al suo delegato. Al Rapporto di Prova è allegata la strisciata di stampa che reca, stampigliata, la marca, il tipo ed il numero di serie dell'analizzatore usato, la data, l'ora della verifica, ed il nominativo del verificatore, oltre ai risultati delle misurazioni effettuate.
 - 8) Nel caso in cui, durante la operazioni di controllo, si riscontri la presenza di uno o più generatori di calore non dichiarati, il verificatore procede all'accertamento e registrazione della circostanza sul verbale della visita di controllo; per ciascuno di questi generatori, sui quali devono comunque essere consentiti ed effettuati i controllo di rito, i responsabili di impianto devono corrispondere, a titolo di rimborso, le somme previste per ogni singolo controllo stabilite dal presente regolamento.
 - 9) Qualora il Responsabile di impianto si rifiuti di apporre la firma sul verbale di visita, si procede ad apposita annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione alla Provincia per gli atti consequenziali.
 - 10) Nell'ambito della fase ispettiva di cui al presente articolo, nel caso di impianti termici dotati di generatore di calore di età superiore a quindici anni, gli addetti al controllo effettuano le ispezioni all'impianto termico nel suo complesso.

Art. 19

Sottrazione o opposizione al controllo

- 1) Qualora l'utente di un impianto da sottoporre a verifica non possa essere presente all'appuntamento concordato deve tempestivamente informare la Provincia al fine di concordare una nuova data.
- 2) Qualora il verificatore si rechi presso l'utente nell'ora e nel giorno concordati e la verifica non possa essere eseguita per causa imputabile all'utente, con esclusione dei casi di forza maggiore, è comunque dovuto il rimborso spese per il mancato controllo ed il controllo viene effettuato in altra data.



- 3) Qualora il responsabile dell'impianto si sottragga alla verifica, oppure si opponga alla stessa, il verificatore effettua apposita comunicazione al servizio competente della Provincia, che entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, notifica all'utente, a mezzo posta raccomandata A.R., atto di diffida all'uso dell'impianto termico e, qualora lo stesso utente non provveda entro i successivi 30 giorni a rendere possibile l'ispezione, applicherà la sanzione di cui all'art. 26 , comma 1, del presente regolamento.
- 4) Copia dell'atto di diffida è inviata alla Società erogatrice del gas o alla Ditta fornitrice del combustibile e al Sindaco del Comune di appartenenza.

Art. 20

Impianti non conformi alle norme sulla sicurezza

- 1) Qualora, durante le operazioni di controllo dell'impianto, il verificatore rilevi che l'impianto non è a norma sotto il profilo della sicurezza, se ciò non comporta situazione di grave e immediato pericolo, la Provincia, provvede a darne comunicazione al Comune di appartenenza affinché vengano adottati i provvedimenti ai fini dell'adeguamento dell'impianto.
- 2) Qualora, durante le operazioni di accertamento dell'impianto, il verificatore rilevi che l'impianto non è a norma sotto il profilo della sicurezza, comportando una situazione di grave ed immediato pericolo, il verificatore:
 - a) richiede, mediante diffida al responsabile dell'impianto, l'immediata disattivazione del medesimo; comunica , senza indugio, alla Provincia la situazione accertata.
 - b) provvede, senza indugio, a darne comunicazione al Comune di appartenenza affinché vengano adottati i provvedimenti necessari ai fini dell'adeguamento dell'impianto e/o della tutela della pubblica incolumità (tra cui la richiesta all'impresa distributrice di gas naturale dell'immediata sospensione della fornitura di gas).
- 3) Il verificatore invia alla Provincia copia delle comunicazioni indicate ai commi 1) e 2) del presente articolo.



Art. 21

Impianti non conformi alle prescrizioni di legge sul risparmio energetico

- 1) Se il verificatore, durante il sopralluogo, rileva con la verifica strumentale valori incompatibili con quelli di legge, oppure si trova nell'impossibilità di eseguire la verifica:
 - a) comunica al responsabile dell'impianto la necessità di eliminare i problemi e/o di adeguare l'impianto alla normativa sul risparmio energetico;
 - b) assegna al responsabile dell'impianto un termine di tempo da 30 a 300 giorni per l'adeguamento dell'impianto con l'obbligo, altresì, di comunicare alla Provincia l'avvenuto adeguamento, allegando la documentazione attestante la corretta esecuzione dell'intervento.
- 2) Successivamente alla scadenza dei termini di adeguamento, in mancanza di ricezione della comunicazione di avvenuto adeguamento, la Provincia procede ad una verifica al fine di accertare se il responsabile dell'impianto abbia adempiuto a quanto prescritto ovvero non abbia soltanto trasmesso la comunicazione, acquisendo la relativa documentazione.
- 3) La Provincia esamina la documentazione ed eventualmente attiva il verificatore procede ad un secondo controllo dell'impianto con il quale:
 - a) accerta l'avvenuta rimozione dei problemi di sicurezza e/o la rispondenza dell'impianto alla normativa sul risparmio energetico;
 - b) rilascia al responsabile dell'impianto il "Rapporto di prova".
- 4) Qualora, a seguito del secondo controllo, la Provincia riscontri ancora la non conformità dell'impianto alla normativa vigente, applica le sanzioni amministrative previste per legge (Art. 15 comma 5 D. Lgs. 192/05).

Art. 22

Impianti non conformi alle norme sul rendimento di combustione

- 1) I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati dalla normativa, devono essere adeguati tramite opportune operazioni di manutenzione.
- 2) Gli impianti non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il cittadino si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte del Comune di appartenenza, tale



scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze dell'ispezione effettuata da parte dell'autorità medesima.

- 3) Il responsabile dell'impianto, a seguito dell'adeguamento/sostituzione dell'impianto, ha l'obbligo di darne comunicazione alla Provincia affinché quest'ultima possa accertare il rispetto delle prescrizioni di adeguamento/sostituzione.

Art. 23

Oneri di verifica dell'impianto termico

- 1) Gli oneri previsti per le verifiche sugli impianti termici sono determinati e imputati, tenendo conto dei seguenti principi:
 - a) impianti estratti a campione regolarmente dichiarati, **oneri a totale carico** della Provincia;
 - b) impianti estratti a campione regolarmente dichiarati, ove la verifica non possa essere effettuata per causa imputabile all'utente, oneri sostenuti per il mancato controllo **a carico dell'utente;**
 - c) verifica **a richiesta** dell'utente con impianto regolarmente dichiarato, **oneri a carico dell'utente;**
 - d) impianti non dichiarati, **oneri a carico dell'utente;**
 - e) seconda verifica a seguito dell'adeguamento dell'impianto: **oneri a carico della Provincia.**
- 2) L'importo dei rimborsi per i controlli è differenziato in base alla potenza dell'impianto e al tipo di verifica da svolgere ed è determinato con apposito atto della giunta provinciale;
- 3) In caso di mancato pagamento degli oneri entro giorni 60 (sessanta) dalla relativa richiesta, l'importo di tali oneri, incrementato delle spese amministrative, viene recuperato coattivamente mediante iscrizione a ruolo.

Art. 24

Disposizione in merito ai pagamenti

1. E' fatto assoluto divieto agli utilizzatori degli impianti di effettuare il pagamento degli oneri dovuti direttamente al personale tecnico della Provincia incaricato dei controlli ispettivi.



Art 25

Affidamento ad Organismo Esterno

- 1) La Provincia di Potenza può affidare il servizio di verifica degli impianti termici di cui al presente Regolamento, ad un Organismo Esterno in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato I del DPR. N. 412/1993 così come modificato dal DPR n. 551/1999 e s.m.i., **fatta eccezione dell'attività di irrogazione delle sanzioni in materia, che resta funzione esclusiva della Provincia.**
- 2) L'affidamento ad un Organismo Esterno è disposto, nel rispetto dei principi e secondo le modalità previste dalla normativa in materia, mediante la stipula di apposito atto che disciplini, funzioni, compiti e obblighi delle parti..
- 3) Gli adempimenti previsti dal presente Regolamento che fanno capo alla Provincia, per effetto dell'affidamento all'Organismo Esterno devono intendersi correttamente riferiti a quest'ultimo.

Art. 26

Sanzioni amministrative

- 1) Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottemperi a quanto stabilito dell'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., ovvero si opponga o si sottragga alla visita di controllo di cui all'art. 19 del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 500 (euro cinquecento/00) e non superiore a 3.000 euro (euro tremila/00) ;
- 2) Il responsabile dell'impianto che non consegni alla Provincia, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del controllo la documentazione di cui all'art. 10 del Presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 (euro venticinque/00) ad un massimo di euro 500,00 (euro cinquecento/00);
- 3) Il soggetto obbligato che non consegni alla Provincia, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del controllo, la documentazione di cui all'art. 15, comma 2) e 3) del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 (euro venticinque/00) ad un massimo di euro 500,00 (euro cinquecento/00);



- 4) L'installatore che non provveda a far pervenire alla Provincia, entro 60 (sessanta) giorni dall'installazione, copia della scheda identificativa dell'impianto nei tempi stabiliti dall'art. 10, comma 1) lett. a) del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 (euro venticinque/00) ad un massimo di euro 500,00 (euro cinquecento/00);
- 5) L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2 del D.Lgs 192/05 e s.m.i., è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1000,00 (euro mille/00) ad un massimo di euro 6000,00 (euro seimila/00). L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
- 6) Il terzo responsabile che non comunica alla Provincia la propria nomina entro 60 (sessanta) giorni dall'incarico per mancato rispetto dell'art. 9, comma 5) , ovvero non comunichi eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni di consistenza o di titolarità dell'impianto entro 60 (sessanta) giorni dall'evento per mancato rispetto dell'art. 9 comma 6) del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 (euro venticinque/00) ad un massimo di euro 500,00 (euro cinquecento/00);

TITOLO IV

Formazione, Informazione, Partecipazione, Collaborazione

Disposizioni Finali

Art. 27

Attività Formative

1. La Provincia di Potenza promuove l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione del servizio termico di cui al presente Regolamento, con particolare attenzione all'efficienza energetica ed all'installazione e manutenzione degli impianti termici.
2. La Provincia di Potenza può provvedere altresì alla costituzione e formazione di esperti qualificati ed indipendenti da utilizzare nell'ambito del sistema degli accertamenti.



ART. 28

Campagna di informazione

1. La Provincia effettua una puntuale e capillare campagna di informazione, rivolta agli utenti, su previsioni normative, obblighi degli utenti, modalità di espletamento del Servizio, oneri e sanzioni in caso di inadempimento, così articolata:
 - distribuzione presso i Comuni di depliant e manifesti informativi;
 - diffusione tramite giornali, televisioni e radio locali;
 - giornate di studio rivolte agli operatori del settore;
 - assemblee pubbliche rivolte ai Sindaci dei Comuni della Provincia.
2. La Provincia si impegna, insieme agli operatori del settore e alle associazioni dei consumatori, a favorire l'applicazione di principi di equità ed uniformità delle tariffe praticate dai manutentori per gli obblighi di cui al presente regolamento.

Art. 29

Consulta Provinciale per gli Impianti Termici

1. La Provincia di Potenza può istituire la Consulta Provinciale per gli impianti termici, composta da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni dei Consumatori operante sul territorio provinciale e dei Manutentori che operano sul territorio provinciale e da due rappresentanti della Provincia di Potenza. E' presieduta dal Dirigente dell'Ufficio competente o da un suo delegato, che la convoca almeno una volta all'anno.
2. La Consulta, qualora istituita, ha il compito di individuare procedure che consentano il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa in fatto di contenimento di consumi di energia, di raggiungimento della sicurezza degli impianti termici.
3. In particolare, obiettivi specifici della Consulta sono:
 - a) il monitoraggio del servizio reso alla popolazione;
 - b) il controllo dell'equità delle tariffe applicate;
 - c) la semplificazione delle procedure poste a carico degli utenti.



4. Le indicazioni emerse dalla Consulta possono essere recepite dalla Provincia di Potenza e costituire la base per la redazione di protocolli d'intesa tra tutte le parti partecipanti.
5. La Consulta è istituita con Decreto del Presidente della Provincia di Potenza.
6. Non sono previsti compensi di alcun tipo ai componenti della Consulta.

Art. 30

1. Ai fini del rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, i dati personali comunicati alla Provincia o direttamente reperiti durante l'espletamento delle verifiche, ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, sono assolutamente riservati e non potranno essere usati per altro scopo se non per quello strettamente attinente ai controlli di legge.

ART. 31

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla Legge n. 10/91 al D.P.R. 412/93, al D.P.R. 551/99, al D.Lgs. 192/05, al D.Lgs. 311/06, alla L. 99/09 ed alla normativa vigente in materia.

ART. 32

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione all'Albo Pretorio telematico della Provincia di Potenza .